

**REGOLAMENTO (CEE) N. 866/77 DEL CONSIGLIO**

del 26 aprile 1977

**che fissa per la campagna di allevamento 1977/1978 l'importo dell'aiuto per i bachi da seta**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(3)</sup>,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 dispone che l'importo dell'aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità venga fissato ogni anno in modo da contribuire a garantire un reddito equo al bachicoltore, tenuto conto della situazione del mercato dei bozzoli e della seta greggia e della sua evoluzione prevedibile nonché della politica d'importazione ;

considerando che l'applicazione dei suddetti criteri comporta la fissazione dell'importo dell'aiuto ad un livello leggermente superiore a quello fissato per la campagna precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Per la campagna di allevamento 1977/1978 l'importo dell'aiuto per i bachi da seta previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 è fissato a 40,20 unità di conto per telaino utilizzato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 1977.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. SILKIN

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. C 93 del 18. 4. 1977, pag. 11.<sup>(3)</sup> GU n. C 77 del 30. 3. 1977, pag. 15.